



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2007

ADDI' 09/11/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'
COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
POMPIII	Massimo	Vice			
ASTORRE	Erno	Presidente	MANCINI	Claudio	"
		Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NERI	Luigi	"
COPPONELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
NALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISIS

ASSENTI: COPPONELLI - DE ANGELIS ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 892

Oggetto:

Approvazione "Documento di preintesa per l'accordo di concertazione per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali" sottoscritto nella seduta della Delegazione Trattante del 12 ottobre 2007 recante criteri e modalità di cui alla D.R. 6 agosto 2007 n. 15, art. 19.



872 - 9 NOV. 2007. lu

Oggetto: Approvazione "Documento di preintesa per l'accordo di concertazione per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali" sottoscritto nella seduta della Delegazione Trattante del 12 ottobre 2007 recante criteri e modalità di cui alla L.R. 6 agosto 2007 n. 15, art. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n.1 di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n.3 del 29 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale;

VISTO l'art.13 della Legge Regionale n.15 del 6 agosto 2007, il quale prevede:

- Comma 1, che la Regione favorisca la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale, sia con qualifica dirigenziale, sia di quello appartenente alle categorie, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo;
- Comma 3, che la Giunta Regionale approvi i criteri e le modalità di attuazione della risoluzione consensuale previo parere della Commissione Consiliare competente in materia di personale e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali;

VISTO il CCNL Area Dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 ed in particolare l'articolo 17, come modificato dall'articolo 15 del CCNL dell'area dirigenza del quadriennio normativo 2002-2005, il quale prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, demandando alla concertazione la determinazione dei criteri generali relativamente alla disciplina delle condizioni, ai requisiti e ai limiti;

VISTO il "Documento di preintesa per l'accordo di concertazione per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali" sottoscritto nella seduta della Delegazione Trattante del 12 ottobre 2007 recante criteri e modalità di cui alla L.R. 6 agosto 2007 n. 15, art. 13;

ACQUISITO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del

30.10.2007; lu



872 - 9 NOV. 2007 *lu*

Il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità


DELIBERA

di approvare l'allegato "Documento di preintesa per l'accordo di concertazione per la risoluzione consensuale dei dirigenti regionali" sottoscritto nella seduta della Delegazione Trattante del 12 ottobre 2007 recante criteri e modalità di cui alla L.R. 6 agosto 2007 n. 15, art. 13 e che forma parte integrante del presente atto.



All. .doc

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



lu

DOCUMENTO DI PREINTESA PER L'ACCORDO DI CONCERTAZIONE PER LA
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI DIRIGENTI REGIONALI

Visto l'articolo 13 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 15, il quale prevede che la regione favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale sia con qualifica dirigenziale sia di quello appartenente alle categorie, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo.

Dato atto che il comma 3 del citato articolo 13 demanda alla Giunta regionale di approvare i criteri e le modalità di attuazione della risoluzione consensuale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di personale e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali.

Visto il CCNL area dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 ed in particolare l'articolo 17, come modificato dall'articolo 15 del CCNL dell'area dirigenza del quadriennio normativo 2002-2005, il quale prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, demandando alla concertazione la determinazione dei criteri generali relativamente alla disciplina delle condizioni, ai requisiti e ai limiti.

Tutto ciò premesso

Ritenuto di avvalersi della facoltà sopra richiamata in quanto si rende necessario completare il processo di riorganizzazione delle strutture regionali, anche in presenza di processi di esternalizzazione di alcune attività e servizi, e quindi creare le condizioni per definire una corrispondenza ottimale tra organico e dirigenti in servizio in termini di capacità e competenze.

Art. 1

Criteri generali per la risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 15

1. L'amministrazione si impegna ad utilizzare lo strumento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti iscritti ai ruoli regionali della Giunta e del Consiglio ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 1998-2001 e successive modificazioni e dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 15.
2. A tal fine l'amministrazione assicura una diminuzione della spesa di personale gravante sul bilancio regionale mediante una riduzione dei posti di organico della qualifica dirigenziale in misura corrispondente al 60% dei posti resi disponibili per effetto delle cessazioni conseguenti al presente accordo. L'amministrazione si impegna a verificare entro sei mesi con le organizzazioni sindacali gli effetti del presente accordo sulla spesa di personale e sulla dotazione organica.

DIRETTORE REGIONALE
"ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"
Dott. Giuseppe Vito Menna

Art. 2

Criteria per la determinazione e l'erogazione dell'incentivo

1. La richiesta di risoluzione consensuale, cui accede la corresponsione dell'incentivo, può essere presentata esclusivamente dai dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza e con un'età non superiore a 64 anni, 5 mesi e 29 giorni. I dirigenti regionali in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni per usufruire della suddetta risoluzione consensuale debbono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando e riassumere servizio presso la Regione prima della presentazione della domanda di risoluzione consensuale.
2. Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti regionali che sono stati iscritti nei ruoli del personale in servizio a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2007 nonché quelli che rivestono incarichi di direttore di dipartimento o direttore regionale e quelli che ricoprono incarichi di natura fiduciaria.
3. La domanda di risoluzione consensuale, da presentare sulla base di un apposito avviso che l'amministrazione renderà pubblico, è irrevocabile, fatti salvi i casi previsti dal presente accordo, e deve contenere, pena l'irricevibilità della stessa, l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il dirigente può chiedere la revoca della domanda di risoluzione consensuale nel solo caso in cui, a livello nazionale, intervengano, successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma precedente, modifiche della normativa in materia previdenziale, tali da incidere negativamente sull'entità del trattamento pensionistico spettante; la revoca della domanda comporta l'irricevibilità di ulteriori domande presentate dall'interessato agli stessi fini.
5. In nessun caso la revoca della domanda di risoluzione è consentita dopo la cessazione dal servizio del dirigente.
6. Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale i dirigenti rimasti in servizio oltre il 65° anno di età e ~~quelli che abbiano ottenuto, a qualsiasi titolo, un provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro prima della stipula del presente accordo.~~
7. L'ammontare dell'incentivo viene commisurato all'età anagrafica ed è parametrato in modo da incentivare maggiormente coloro che sono più distanti dal compimento del limite massimo di età come definito al comma 1. L'ammontare dell'incentivo è definito nella tabella allegata A.
8. L'incentivo è determinato con riferimento ai requisiti posseduti all'atto della cessazione effettiva dal servizio.
9. L'incentivo è calcolato sulla base della retribuzione mensile lorda costituita dallo stipendio tabellare annuo, dalla retribuzione individuale di anzianità e dalla retribuzione di posizione in godimento al momento della cessazione.
10. L'incentivo è corrisposto entro tre mesi dalla data di cessazione del servizio, fatto salvo un eventuale prolungamento di tale periodo per esigenze improrogabili della gestione del bilancio regionale e comunque non oltre sei mesi.
11. L'estensione del beneficio anche al personale in servizio al 30/6/2008 che a quella data abbia presentato le istanze di collocamento in pensione è autorizzato all'ordine che viene diramato al dipartimento dello Finanze pubblica

Il Dirigente Regionale
del Dipartimento Regionale
(Dott. Pierluigi S. Tili) (p.s.)

DIRETTORE REGIONALE
"ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"
Dott. Giuseppe Nino Menna

Art. 3
Criteri per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. I requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 2 devono essere maturati alla data di cessazione dal servizio.
2. Il dirigente interessato che abbia maturato e che maturerà i requisiti nel corso del 2007 deve presentare domanda di risoluzione consensuale indicando la data di cessazione dal servizio che non potrà superare in alcun caso quella del 31.1.2008.
3. Potranno altresì beneficiare della risoluzione consensuale, secondo i criteri del presente accordo, i dirigenti che matureranno i predetti requisiti nel corso dell'anno 2008 i quali debbono comunque presentare la domanda entro il termine fissato nell'avviso pubblico di cui al comma 3 dell'articolo 2 indicando la data della cessazione del rapporto di lavoro che in nessun caso potrà superare quella del 31.12.2008.

Art. 4
Istituti giuridici della risoluzione consensuale

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non comporta, per entrambe le parti, il rispetto dei termini del preavviso.
2. I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono usufruire delle ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso che a quelli pregressi, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro, fatto salvo che non vengano comprovate le gravi esigenze di servizio che ne hanno reso impossibile la fruizione, saranno considerate quali ferie non fruite per inerzia dell'interessato.
3. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere in alcun caso riammessi in servizio, anche in presenza di posti vacanti, e sotto qualunque forma di rapporto di lavoro, né nei ruoli della Giunta e del Consiglio e neanche in quelli degli enti regionali e dalle S.p.A. controllate dalla regione. Le disposizioni in materia di risoluzione consensuale debbono considerarsi di carattere transitorio e speciale ai sensi dell'art. 132, comma 4, del DPR n. 3 del 1957.
4. Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione regionale e degli enti dalla stessa dipendenti e dalle S.p.A. controllate dalla regione per un periodo di almeno 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.


DIRETTORE REGIONALE
"ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"
Dott. Giuseppe Vito Menna

Art. 5
Aspetti della risoluzione consensuale


1. Al finanziamento dell'incentivo si provvederà mediante apposito stanziamento da prevedersi nel bilancio di previsione della Regione Lazio secondo le direttive della competente struttura organizzativa.

N Il presente accordo diviene esecutivo solo a seguito del parere favorevole della competente Commissione consiliare e dell'approvazione della Giunta regionale.

CGIL
Gomi
CIDA
Gomi
CISL
fer Capr
UIL
Antonio Pirelli
CSA
Gomi



DIRETTORE REGIONALE
"ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"
Dott. Giuseppe Vito Menna



Il Direttore
del Dipartimento
(Dott. Roberto De Filippis)

Tabella A: ammontare dell'incentivo ai sensi dell'art. 13 della legge regionale agosto 2007, n. 15

6
13

REQUISITO DELL'ETA'	INDENNITA'
SINO A 60 ANNI	18 MENSILITA'
DA 60 ANNI E UN GIORNO A 62 ANNI 5 mesi e 29 giorni	14 MENSILITA'
DA 62 ANNI e 6 mesi A 64 ANNI 5 mesi e 29 giorni	10 MENSILITA'

Il requisito dell'età va calcolato con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio e non a quella di presentazione della domanda.

Per i disabili gravi (con una invalidità superiore al 75%) nonché per il personale affetto da patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili - malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, sindrome da immune deficienza acquisita, emodialisi - l'incentivo, spettante in base ai criteri del suddetto accordo, è incrementata di 3 mensilità, fermo restando il limite massimo stabilito dalla legge regionale di 18 mesi.

CGIL
CIPA
CISL
Fen Coop
UIL
CSA
Facci

[Handwritten signature]

DIRET. DIR. *
(vedi note a pag. 10)
adatta fedel.
G. Menna

DIRETTORE REGIONALE
"ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"
Dott. Giuseppe Nino Menna

~~Il sottoscritto...~~
~~...~~
~~...~~

* Nota a Verdale

Non si concorda col subordinare al potere della Funzione Pubblica l'applicazione dei benefici e coloro che avessero presentato domande di quiescenza. Infatti la volontà del Consiglio Regionale è chiara e lineare "In servizio al 30/6/2007" non limitando né subordinando i benefici ad alcune condizioni. Nota Invali.



DIRETTORE REGIONALE
"ORGANIZZAZIONE PERSONALE"
Dott. Giuseppe Nino Menna

Il Direttore Regionale
del Dipartimento
(Dott. Giuseppe Nino Menna)